

Lavoro, ok alla proroga delle tutele contro le intemperie stagionali

L'Inps recepisce le novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenute nel decreto legge n. 107/2026. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 21 luglio 2026)



Si rinnova la proroga delle tutele sul lavoro per le emergenze climatiche in agricoltura ed edilizia. Per i periodi ricadenti dal **1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026** determinati da eventi oggettivamente non evitabili (cd. «Eone») l'utilizzo della Cisoa (la cassa integrazione speciale operai agricoli) è estesa anche al caso di riduzione oraria dell'attività lavorativa, oltre al caso già previsto della sospensione per l'intera giornata; inoltre, può avere come destinatari anche gli operai assunti a tempo determinato (Otd), oltre a quelli assunti tempo indeterminato (Oti) già beneficiari.

E nel settore edile la cassa integrazione ordinaria (Cigo) non concorre alla determinazione del limite di 52 settimane nel biennio. Lo rende noto l'Inps nel **messaggio n. 2418/2026** con la quale recepisce le novelle contenute nell'articolo 6 del dl n. 107/2026, contenente «disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti».

Il provvedimento sostanzialmente proroga nel 2026 le norme di deroga già previste, rispettivamente con riferimento al periodo **1° luglio 2023-31 dicembre 2023** e al periodo **1° luglio 2024-31 dicembre 2024**, dall'articolo 1 del D.L. 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 settembre 2023, n. 127, e dall'articolo 2-bis, comma 2, del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 poi rinnovate anche dal **1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025** dalla legge n. 113/2025 di conversione del dl n. 92/2025.

Edilizia

Un primo intervento riguarda i datori di lavoro dei **settori edile, lapideo e delle escavazioni** rientranti nel campo di applicazione Cigo. Ebbene si prevede che anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale - se concessi per eventi oggettivamente non evitabili - non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

Come per tutti gli interventi **Cig connessi ad eventi Eone** l'Inps ricorda che:

- non trova applicazione il principio generale in base al quale possono beneficiare di cassa integrazione guadagni solo i lavoratori in possesso, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore sociale, un'anzianità di effettivo lavoro di **almeno 30 giorni** alla data di presentazione della domanda di Cig;
- i datori di lavoro **non sono tenuti a versare il contributo addizionale**. Tuttavia, gli stessi periodi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale, qualora dovuto per eventuali altri periodi di cassa integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile;
- le domande di Cigo Eone si presentano **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio l'evento.

In caso di **pagamento diretto** il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento **entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale** o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Agricoltura

Si prevede che per **sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa** effettuate tra il **1° luglio e il 31 dicembre 2026**, la Cisoa per intemperie stagionali, è riconosciuta anche agli operai agricoli a tempo determinato (Otd), oltre che a quelli a tempo indeterminato (Oti), già beneficiari, e anche in caso di riduzione dell'attività pari a **metà dell'orario giornaliero**.

Inoltre sia gli Otd sia gli Oti possono accedere alla Cisoa anche in caso di riduzione oraria dell'attività lavorativa e **non solo in caso di sospensione per l'intera giornata (come previsto in via ordinaria)**.

La Cisoa ancora è riconosciuta ai lavoratori a prescindere dal requisito delle **181 giornate lavorative**; non è conteggiata ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno; è equiparate al lavoro ai fini del calcolo dell'indennità di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Il trattamento Cisoa viene concesso dalla sede Inps territorialmente competente ed erogato dall'istituto di previdenza in **maniera diretta** ai lavoratori. Le domande devono essere presentate

entro l'ordinario termine di **15 giorni** dall'inizio dell'evento di sospensione o riduzione attività lavorativa (ci sono due distinte causali a seconda dei casi). Siccome sarà possibile presentare domanda solo a decorrere dal **24 luglio** l'Inps spiega che quelle riferite a sospensioni o riduzioni per eventi verificatisi dal **1° luglio al 23 luglio** possono essere inviate entro il prossimo **22 agosto** (cioè entro 30 giorni successivi all'apertura delle domande).